

n.423/2020 R.L.



TRIBUNALE DI UDINE
in funzione di Giudice del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA
della causa n.423/2020 R.L.

Oggi 27/01/2021 innanzi al giudice dott.ssa Marina Vitulli sono comparsi:

per la parte ricorrente l'avv.DE MARCO GLORIA

per la parte resistente l'avv.QUAGLIARO MARCO.

Si da atto che il presente verbale viene redatto senza l'assistenza del cancelliere.

L'avv.DE MARCO rileva che il 25 gennaio 2021 è stata fatta una determina nella quale l'azienda ancora dispone in materia di USCA e chiede di poterla depositare attestando questa l'attualità della condotta denunciata.

L'avv.QUAGLIARO si oppone in quanto si tratta di atto che esula dal thema decidendum e osserva che le domande successive alla prima di cui al ricorso sono inammissibili, non trattandosi di procedimento ex art.28.

Il giudice rilevato che si tratta di provvedimento sopravvenuto, e che la valutazione della ritualità delle domande deve essere fatta in sede di decisione, ammette il documento.

I procuratori discutono la causa e si richiamano alle proprie difese e conclusioni in atti.

L'avv.DE MARCO si riporta al ricorso e alle domande osservando che nessun accordo integrativo aziendale risulta raggiunto, che sia tale da superare il thema decidendum.

L'avv.QUAGLIARO si richiama alla memoria.

Alle ore 12.35, assenti i procuratori delle parti, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza:





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Marina Vitulli

nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.423/2020 R.L. promossa

da

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI
SNAMI con avv.DE MARCO Gloria

-ricorrente-

contro

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
ASUFC con avv.QUAGLIARO Marco

-resistente-

ha pronunciato il seguente

dispositivo di sentenza

Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Dichiarà inammissibili le domande proposte al secondo e al terzo punto delle conclusioni del ricorso;
- 2) Accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta dell'Azienda resistente consistente nell'aver disposto in materia di Continuità Assistenziale con DDG n.304 del 23.3.2020 e con Determina Dirigenziale n.333 del 6.4.2020 senza la prevista contrattazione ed i necessari accordi regionali e/o aziendali;
- 3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 27/01/2021

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Marina Vitulli

